

ACCESSO AI PERMESSI DI COSTRUIRE ED ALLE SCIA (ricorsi ex art 32 bis, c. 5, l. p. n. 23/1992)

Questione di significativo interesse, trattata dal Difensore civico in sede di ricorso per l'accesso agli atti, è quella che riguarda le istanze di accesso ai permessi di costruire ed alle SCIA in campo urbanistico.

Avviene dunque, a volte, che le Amministrazioni comunali manifestino delle resistenze nell'ostensione di questa documentazione, non avendo ben presente il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. Entrando senz'altro nel cuore dell'argomento, va detto che la normativa applicabile a livello provinciale prevede che l'avvenuto rilascio del permesso di costruire e l'avvenuta presentazione della SCIA debbano essere pubblicati sull'albo telematico comunale e nel sito internet del Comune, specificando al contempo che "chiunque può prendere visione e richiedere una copia dei titoli edilizi e della relativa documentazione tecnica" (art. 64, c. 2, D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, Regolamento urbanistico-edilizio provinciale).

L'orientamento dominante della giurisprudenza, afferma poi che ove vi sia uno stabile collegamento con l'area di riferimento (cd. vicinitas), anche chi non sia direttamente confinante con l'autore delle opere eseguite o eseguite è titolare di un interesse qualificato alla repressione di eventuali abusi (Cons. Stato 18/6/2015, n. 3122).

Ne consegue che in tali casi sussiste a fortiori una specifica legittimazione ai fini dell'accesso agli atti (TAR Toscana 7/12/2012, n. 1993).

SA 16.10.2020